





LA SICUREZZA NEI CANTIERI: IMPRESA, RUP, DL, CSE

18/6/2024

Avv. Rosario Scalise

www.avvocatodicantiere.it

Le figure coinvolte nella gestione dell'opera pubblica e nella gestione della sicurezza



L'art. 15 parrebbe individuare nella sostanza due responsabili di fasi:

- a) Uno per la programmazione, progettazione ed esecuzione;
- b) Uno per la fase dell'affidamento.

Tuttavia si può ritenere, in ragione delle responsabilità connesse e i diversi ambiti di attività e specializzazioni necessarie, che possano essere scelti responsabili per ognuna delle singole fasi: per esempio un tecnico per la fase di progettazione, un esperto amministrativo per la fase di programmazione, un giurista per la fase di affidamento, un esperto di cantiere per la fase di esecuzione. Tali soggetti operano sotto l'egida del RUP.

ALLEGATO I.2

Attività del RUP

(Articolo 15)

Articolo 6.

Compiti del RUP comuni a tutti i contratti e le fasi.

1. Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice, coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase dell'esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori.


2. Il RUP ha i seguenti compiti specifici:


Articolo 8.

Compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione.

1. Il RUP:

- a) impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità degli stessi;
- b) autorizza il direttore dei lavori alla consegna degli stessi;
- c) vigila insieme al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, sul rispetto degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto;
- d) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;
- e) svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;
- f) assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
- g) prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia previsto ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008;





SOGGETTI DELLA COMMITTENZA

- **Committente:** il soggetto fisico per conto del quale l'opera viene realizzata.

Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente non è il Sindaco, l'assessore, la giunta o ancora il Consiglio Comunale, ma il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto. Normalmente viene individuato nella figura del dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale.

Al committente la normativa attribuisce significative responsabilità nelle scelte operative necessarie nella realizzazione di opere edili. La norma ha però tenuto conto delle conseguenze di tali attribuzioni, introducendo la figura del responsabile dei lavori.

Per questo motivo la norma ha previsto che il committente possa spogliarsi di gran parte delle proprie responsabilità nominando un responsabile dei lavori che prenderà quasi tutte le decisioni in capo al committente, assumendosene anche la responsabilità.

Il Committente nomina, su richiesta del RUP, i Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, essendo la "designazione" di stretta competenza dirigenziale richiedendo necessariamente potere di gestione e di spesa.

- **Responsabile dei lavori:** il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dalla legge.

Nel campo di applicazione della legislazione in materia di opere pubbliche, il responsabile dei lavori coincide con il responsabile unico del procedimento.

Il RUP è un tecnico nominato dalle Amministrazioni Pubbliche nell'ambito del proprio organico sotto la cui diretta responsabilità e vigilanza sono eseguite le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo lavoro pubblico appaltato.

Gli obblighi del RUP coincidono con quelli del committente e sono elencati all'art. 90 del D. Lgs. 81/2008.

Il D. Lgs. 81/08, nel disciplinare la tradizionale fattispecie relativa all'appalto di opera pubblica, prevede la coincidenza tra la figura del responsabile dei lavori e quella del responsabile del procedimento, senza contemplare ipotesi derogatorie.

SOGGETTI DELLA COMMITTENZA

- **Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP):** il soggetto incaricato dal Committente su richiesta del RUP (in qualità di responsabile dei lavori), della redazione del *Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)* e della predisposizione del *fascicolo dell'opera*.

Le prestazioni relative all'incarico di CSP sono svolte di norma dal personale degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ovvero, in caso di carenza in organico di personale tecnico, possono essere affidate al progettista incaricato (previa verifica dei requisiti di nomina) o ad altri soggetti esterni scelti con le procedure previste dal Codice.

Il CSP svolge i compiti di progettazione e pianificazione delle misure di sicurezza sin dalla fase di progettazione: collabora con il progettista (quando le due figure non coincidono) per integrare le scelte progettuali e di impostazione del cantiere con le scelte che riguardano la salute e la sicurezza del lavoro nelle fasi di esecuzione dell'opera e nell'uso e nella manutenzione della stessa.

Durante la progettazione dell'opera, il coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV al D. L. vo 81;

b) predispose un fascicolo, i cui contenuti sono definiti nell'allegato XVI al D.lgs. 81, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;

detto fascicolo, spesso sottovalutato dalle Amministrazioni, deve essere obbligatoriamente preso in considerazione dal RUP all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera realizzata e comprende tutti gli atti e le informazioni utili per poter effettuare in sicurezza modificazioni all'opera dopo il suo completamento.

- **Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE):** il soggetto incaricato dal Committente su richiesta del RUP (in qualità di responsabile dei lavori), della gestione operativa della sicurezza in cantiere.

Il CSE è designato sempre quando in cantiere è prevista la presenza di più imprese, indipendentemente dal l'importo dei lavori; Il CSE deve essere nominato sempre laddove è d'obbligo la designazione del CSP.

Il Direttore dei lavori coincide con il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione solo per contratti di importo inferiore a 1 milione di Euro (art. 114) → Tale sovrapposizione di ruoli non è consentita quindi per appalti sopra la soglia indicata, nei lavori c.d. complessi (definizione prevista all'All. I.1) e con rischi di interferenze (?).

4. Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti, individuato con le modalità previste dal codice. In tal caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.

SOGGETTI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA ED ESECUTRICE

- **Impresa affidataria:** impresa aggiudicataria del contratto di appalto che, nell'esecuzione dell'opera pubblica, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.
- **Impresa esecutrice:** impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando le proprie maestranze e materiali.
- **Datore di lavoro:** il soggetto dell'impresa affidataria od esecutrice, titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

- **Direttore tecnico di cantiere (DTC):** il soggetto dell'impresa affidataria od esecutrice, con qualifica di **dirigente** ai sensi dell'art. 2, del D. Lgs. 81, che in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, attua le direttive del datore di lavoro per il controllo e l'organizzazione dei lavori; può coincidere con la figura del capocantiere (nel caso di piccoli cantieri);

Il Direttore Tecnico di Cantiere, figura apicale nell'ambito degli appalti pubblici, seppur non individuato esplicitamente nell'art. 89 del D. Lgs. 81/08, è tuttavia presente nell'allegato XV del Testo Unico (art. 3.2.1 – contenuti del POS).

Il suo ruolo, nell'ambito degli appalti pubblici, è fondamentale dal punto di vista della sicurezza del cantiere; difatti, l'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 statuisce che “ *I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario (...)* **Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.**

Il DTC ha quindi la responsabilità della sicurezza dei lavoratori in cantiere. I suoi compiti riguardanti la sicurezza contemplano:


- l'organizzazione del cantiere, l'impiego di mezzi d'opera, la realizzazione delle opere provvisorie;
- l'adozione dei mezzi richiesti dalle norme o suggeriti dalla pratica per evitare danni ai lavoratori o ai terzi, rispetto della normativa antinfortunistica;
- la guida e sorveglianza delle maestranze il controllo delle fedele esecuzione del progetto e dell'osservanza delle prescrizioni impartite dal direttore dei lavori ai lavoratori dell'impresa e alle ditte subappaltatrici.

SOGGETTI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA ED ESECUTRICE

- **Capocantiere:** il soggetto dell'impresa affidataria od esecutrice, con qualifica di **preposto** ai sensi dell'art. 2, del D. Lgs. 81 (**legge 215/2021**), che nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori; il capocantiere cura con continuità l'esecuzione e lo svolgimento dei lavori, controlla l'efficacia delle misure di sicurezza adottate, sovrintende il magazzino e fornisce assistenza alle imprese esecutrici. Il capocantiere, in virtù dell'obbligo di vigilanza sul rispetto delle misure di prevenzione da parte dei lavoratori che gli fa carico, risulta essere uno dei soggetti maggiormente esposti a responsabilità penale in caso di lesioni od omicidio colposo a seguito d'infortunio sul lavoro; tale responsabilità, infatti, spesso può affiancarsi a quella del datore di lavoro o del dirigente.
- **Le maestranze:** Sono l'insieme dei lavoratori che consente la realizzazione materiale dell'oggetto edilizio; i rapporti con l'impresa, per i lavoratori edili, sono regolati dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro. Il lavoro edile è caratterizzato dalla "squadra", cioè un gruppo di maestranze con diverse qualifiche e competenze che svolge un preciso ciclo di lavorazione (la squadra di muratori; la squadra dei carpentieri e quella dei ferraioli per le opere in c.a., la squadra dei montatori e saldatori per le opere metalliche, etc.).
- **Lavoratore:** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro.
- **Lavoratore autonomo:** persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione nei confronti dell'impresa affidataria o di quelle esecutrici. I lavoratori autonomi sono tenuti comunque ad attuare quanto previsto nel PSC e nei POS delle imprese esecutrici, ad adeguarsi alle indicazioni fornite dal CSE e devono dotarsi autonomamente dei necessari DPI (art. 94 del D.lgs. 81/08).
- **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:** persona dell'impresa affidataria od esecutrice, eletta o designata per rappresentare i lavoratori, che contribuisce alla valutazione dei rischi, alla definizione delle misure di prevenzione e protezione, alla formazione e informazione dei lavoratori. Il RLS segnala al datore di lavoro i rischi individuati e controlla l'effettiva predisposizione delle misure di prevenzione e sicurezza; se le valuta insufficienti fa ricorso alle autorità competenti.

La sicurezza nel D.Lgs 36/2023

L'art. 41 del D.Lgs 36/2023 innova profondamente il contenuto della progettazione in materia di lavori pubblici, eliminando la fase "intermedia" del livello definitivo. L'attività progettuale si sostanzia – come previsto all'Allegato I.7 al DLgs 36/2023 - nel seguente iter di redazione:



ALLEGATO I.7

Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo

(Articoli da 41 a 44)

Articolo 6.

Progetto di fattibilità tecnico-economica.

7. Il PFTE, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento è, in linea generale, fatta salva diversa disposizione motivata dal RUP in sede di DIP, composto dai seguenti elaborati:

- a) relazione generale;
- b) relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
- c) relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate);
- d) studio di impatto ambientale, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale, di seguito «VIA»;
- e) relazione di sostenibilità dell'opera;
- f) rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare;
- g) modelli informativi e relativa relazione specialistica, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice;
- h) elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli informativi, quando presenti;
- i) computo estimativo dell'opera;
- l) quadro economico di progetto;
- m) piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante partenariato pubblico-privato;
- n) cronoprogramma;
- o) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza. Il piano di sicurezza e di coordinamento può essere supportato da modelli informativi;

ALLEGATO I.7

Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo

(Articoli da 41 a 44)

Articolo 15.

Piano di sicurezza e coordinamento del PFTE.

1. Il PFTE contiene le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i seguenti contenuti minimi:

a) identificazione e descrizione dell'opera, esplicitata con:

1) localizzazione del cantiere e descrizione del contesto in cui è prevista l'area di cantiere;

2) descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali effettuate;

b) relazione sintetica concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione degli effettivi rischi naturali e antropici, con riferimento all'area e all'organizzazione dello specifico cantiere, nonché alle lavorazioni interferenti, **ivi compresi i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché dall'esecuzione della bonifica degli ordigni bellici ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, ove valutata necessaria;**

c) scelte progettuali e organizzative, procedure e misure preventive e protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere e alle lavorazioni;

d) stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all'opera da realizzare, sulla base degli elementi di cui alle lettere da a) a c) del presente comma, e del punto 4 dell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo le modalità del calcolo sommario di cui all'articolo 16 del presente allegato.

la redazione del **Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)** e la correlata **stima dei costi della sicurezza**, disciplinato dal successivo art. 15, riprende sostanzialmente quanto disciplinato nel precedente art. 17, comma 2, del DPR 207/2010; **uniche novità** la previsione della valutazione dei rischi da derivanti dal possibile rinvenimento e bonifica di ordigni bellici inesplosi e la determinazione dei costi della sicurezza anche in funzione del punto 4 dell'Allegato XV del D.Lgs 81/08;

ALLEGATO I.7

Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo

(Articoli da 41 a 44)

Articolo 21.

Appalto su progetto di fattibilità tecnica ed economica.

1. Nel caso in cui il PFTE sia posto a base di un appalto di progettazione ed esecuzione, il progetto deve essere sviluppato con un livello di approfondimento tale da individuare prestazionalmente le caratteristiche principali, anche geometriche, formali, tecnico-costruttive e materiche, dell'intervento e segnatamente quelle alle quali il committente attribuisce rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei risultati desiderati.

2. Il progetto in ogni caso dovrà contenere i seguenti elaborati:

a) piano di sicurezza e di coordinamento;

b) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

c) schema di contratto;

d) capitolato speciale d'appalto;

e) piano particellare di esproprio ove necessario;

f) capitolato informativo, se previsto.

ALLEGATO I.7

Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo

(Articoli da 41 a 44)

Articolo 22.

Progetto esecutivo.

1. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al precedente livello di progettazione di fattibilità tecnico-economica, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con l'indicazione delle coperture finanziarie e il cronoprogramma coerente con quello del progetto di fattibilità tecnico-economica. Il progetto esecutivo deve essere sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto deve essere, altresì, corredato di apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell'opera stessa.
2. Qualora, ai sensi dell'articolo 43 del codice e del relativo allegato I.9, la redazione del progetto esecutivo fosse supportata da metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, entro l'ambiente di condivisione dei dati, è necessario, all'interno del capitolato informativo, in funzione degli obiettivi, definire i livelli di fabbisogno informativo e l'equivalenza tra i contenitori informativi inerenti ai documenti e quelli corrispondenti ai modelli informativi, specie laddove da questi ultimi non si potessero trarre i documenti elencati al comma 4.
3. Il progetto esecutivo è redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza dei servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste.
4. Il progetto esecutivo contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisorie. Salva diversa motivata determinazione della stazione appaltante, il progetto esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento, è composto dai seguenti documenti:
 - a) relazione generale;
 - b) relazioni specialistiche;
 - c) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e al miglioramento ambientale;
 - d) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;
 - e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
 - f) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

ALLEGATO I.7

Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo

(Articoli da 41 a 44)

Articolo 28.

Piano di sicurezza e di coordinamento.

1. Il piano di sicurezza e di coordinamento è il documento complementare al progetto esecutivo, finalizzato a prevedere l'organizzazione delle lavorazioni più idonea per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso l'individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e la definizione delle relative prescrizioni operative. Il piano contiene misure di concreta fattibilità, è specifico per ogni cantiere temporaneo o mobile ed è redatto secondo quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stima dei costi della sicurezza derivanti dall'attuazione delle misure individuate rappresenta la quota di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
2. I contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento sono il risultato di scelte progettuali e organizzative conformi alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, secondo quanto riportato nell'allegato XV al medesimo decreto legislativo in termini di contenuti minimi. In particolare, la relazione tecnica, corredata da tavole esplicative di progetto, deve prevedere l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area e all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti e ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.
3. Ove necessario, il piano di sicurezza e di coordinamento contiene altresì indicazioni riguardo agli elementi/dispositivi previsti per il collaudo dell'intervento.

Articolo 41.

Livelli e contenuti della progettazione.

1. La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. Essa è volta ad assicurare:

- a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
- b) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni;

14. Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

15. Nell'allegato I.13 sono stabilite le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini

Articolo 42.

Verifica della progettazione.

1. Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l'ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente. La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in relazione allo specifico livello previsto per l'appalto. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, nonché nei contratti di partenariato pubblico-privato, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell'avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori.

2. Per accertare la coerenza del progetto nelle sue diverse fasi con il documento di indirizzo della progettazione, il RUP, se non effettua personalmente la verifica, ne segue lo sviluppo parallelamente alla progettazione, garantendo il contraddittorio tra il soggetto che esegue la verifica e il progettista. L'attività di verifica è incompatibile, per uno stesso progetto, con le attività di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo.

Articolo 91.

Domande, documento di gara unico europeo, offerte.

5. Le offerte tecniche ed economiche, redatte secondo le modalità di cui al comma 1, sono corredate dai documenti prescritti dal bando o dall'invito o dal capitolato di oneri. Nelle offerte l'operatore economico dichiara alla stazione appaltante il prezzo, i costi del personale e quelli aziendali per la sicurezza e le caratteristiche della prestazione, ovvero assume l'impegno ad eseguire la stessa alle condizioni indicate dalla stazione appaltante e dalla disciplina applicabile, nonché fornisce ogni altra informazione richiesta dalla stazione appaltante nei documenti di gara.

Articolo 117.

Garanzie definitive.

5. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Articolo 119.

Subappalto.

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

Articolo 119.

Subappalto.

12. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

13. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

14. Per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso irregolare il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili, è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

15. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, l'obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Articolo 119.

Subappalto.

17. Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Sicurezza: principi generali

IL CANTIERE E LA SICUREZZA: INQUADRAMENTO GENERALE.

La disciplina di riferimento in materia di sicurezza nei cantieri è contenuta nel D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) ed in particolare **nel Titolo IV – Capo I** (*Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili*). Occorre, altresì, tenere in considerazione i **contenuti del Titolo I** (con le novità introdotte dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215) **e degli allegati I, X, XV dello stesso Testo Unico.**

L'art. 88 del D.Lgs 81/2008 elenca le attività alle quali non si applica il Titolo IV, Capo I, in materia di cantieri temporanei e mobili e richiama, a tale proposito, l'allegato X, il quale contiene l'elenco dei lavori edili o di ingegneria suscumbibili nella norma stessa.



L'allegato X del Testo Unico della sicurezza elenca i lavori e le attività alle quali si applica le norme relative ai cantieri temporanei e mobili.

Ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. 81/08, **tra l'altro**, non sono disciplinati dal Titolo IV, e dunque non rientrano nella definizione di cantiere, i:

d) lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;

...

g-bis) lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X.

Per cantiere temporaneo o mobile, si intende quindi qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile indicati nell'allegato X.

Altra definizione di cantiere è quella indicata dalla norma tecnica UNI EN 10942, secondo la quale il cantiere costituisce una unità produttiva organizzata da uno o più appaltatori appositamente per la esecuzione di un'opera o di un impianto presso un sito consegnato da un committente o presso un reparto operativo di un datore di lavoro – committente.

cantiere temporaneo, quindi, quel che rileva è l'elemento della temporaneità, dell'unità produttiva, finalizzata alla realizzazione di un output o di un bene, entro un intervallo temporale più o meno definito (suscettibile anche di dilatazioni o restrizioni temporali), la cui durata viene “*apprezzata*” a cura del committente in fase di progettazione.

cantiere mobile, accanto all'elemento della temporaneità, presenta anche un elemento ulteriore rappresentato da un dinamismo spaziale dello stesso. Il cantiere stradale ne costituisce esempio evidente.

Per quanto concerne l'applicazione delle norme agli appalti pubblici, l'art. 26, comma 7, del D. Lgs. 81/08, riconosce una sorta di principio di specialità della disciplina della sicurezza, stabilendo a tale riguardo che le disposizioni del D. Lgs. 81/08 **si applicano per quanto non diversamente disposto** dal Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 36/2023).

Ne consegue che le norme del D. Lgs. 81/08 **devono essere coordinate** con il Codice dei Contratti

Art. 88. Campo di applicazione

1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a).

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:

..

d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;

...

f) ai lavori svolti in mare;

g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implicino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile;

g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X;

....

Art. 89. Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:


a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X;

ALLEGATO X - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

SCHEMA RIASSUNTIVO DEI TITOLI



<p>TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI</p>	<p>CAPO I MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI</p>	<p>ALLEGATO X ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE DI CUI ALL'ARTICOLO 89 COMMA 1, LETTERA A)</p> <p>ALLEGATO XI ELENCO DEI LAVORI COMPARTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 100, COMMA 1</p> <p>ALLEGATO XII CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE DI CUI ALL'ARTICOLO 99</p> <p>ALLEGATO XIII PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE</p> <p>ALLEGATO XIV PRESCRIZIONI PER I SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI NEI CANTIERI</p> <p>ALLEGATO XV PRESCRIZIONI PER I POSTI DI LAVORO NEI CANTIERI</p> <p>ALLEGATO XVI CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI</p>	<p>Elenco delle attività per cui si applica la disciplina dei cantieri</p>
	<p>CAPO II NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA</p> <p>SEZIONE II DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE</p> <p>CAPO II NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA</p> <p>SEZIONE IV PONTEGGI E IMPALCATURE IN LEGNAME</p> <p>CAPO II NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA</p>	<p>ALLEGATO XVII FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA</p> <p>ALLEGATO XVIII IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE</p> <p>ALLEGATO XIX VIABILITÀ NEI CANTIERI, PONTEGGI E TRASPORTO DEI MATERIALI</p> <p>ALLEGATO XX VERIFICHE DI SICUREZZA DEI PONTEGGI METALLICI FISSI</p> <p>ALLEGATO XXI A. COSTRUZIONE E IMPIEGO DI SCALE PORTATILI B. AUTORIZZAZIONE AI LABORATORI DI CERTIFICAZIONE (CONCERNENTI AD ESEMPIO: SCALE, PUNTELLI, PONTI SU RUOTE A TORRE E PONTEGGI)</p> <p>ALLEGATO XXII ACCORDO STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME SUI CORSI DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI A LAVORI IN QUOTA</p> <p>ALLEGATO XXIII VIABILITÀ NEI CANTIERI, PONTEGGI E TRASPORTO DEI MATERIALI</p> <p>2. PONTEGGI</p>	<p>Allegato importante: contenuti dei piani di sicurezza e dei costi della sicurezza</p>
	<p>SEZIONE V PONTEGGI FISSI</p>	<p>ALLEGATO XXIV CONTENUTI MINIMI DEL P.M.U.S.</p> <p>ALLEGATO XXV DEROGA AMMESSA PER I PONTI SU RUOTE A TORRE</p>	

Il D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Titolo IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI (art. 88-160).

CAPO I
MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
(artt. 88 - 104)

CAPO II
NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL
LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN
QUOTA (artt. 105 - 156)

CAPO III
SANZIONI
(artt. 156 - 160)


Cantieri: PSC, POS + DVR aziendale

Luoghi di lavoro in generale: DVRI, DVR


Equivalenza

PSC → DVRI

POS → DVR



In merito alla corretta procedura di redazione del PSC, si segnala il caso di un Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione e l'Esecuzione, condannato per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica, per avere predisposto in relazione a un cantiere di modesta entità **“un PSC di ben 781 pagine che, nel contempo, non aveva analizzato la presenza di una linea elettrica e il conseguente rischio di elettrocuzione con folgorazione di un operaio”** (così Cass. pen. sez. 4, 30 agosto 2013, n. 35827).



Il POS costituisce, quindi, un documento essenziale ed indispensabile al fine di prevenire, limitare e ridurre al minimo i rischi ed in grado di fornire una serie di elementi indicativi di comportamento e indirizzo sulla sicurezza. Il compito del Datore di Lavoro è di condurre un'analisi dei rischi per tutte le fasi di lavoro che sono previste nel cantiere; analisi studiata a fondo in modo tale da consentire per ogni fase di lavorazione, l'individuazione e l'indicazione delle procedure esecutive, degli apprestamenti e di quanto altro necessario per la tutela dei lavoratori.

DUVRI (Documento Unico Valutazione rischi)

Art. 26, comma 3, del Dlgs 81/2008

L'obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) è prevista dall'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08, con l'intento **di estendere un documento analogo al PSC previsto per i cantieri temporanei e mobili, nel caso in cui il cantiere non richieda la predisposizione del PSC medesimo** (nel caso di una sola impresa, oppure perché non vi siano lavori edili – come definiti dal dlgs 81/2008 (all. X). E' quindi un documento che contempla la pianificazione delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza.

Per gli appalti pubblici il documento in esame è redatto dal dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero dal funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale (in coerenza con la definizione di committente pubblico data dall'art. 89, comma 1, lett. b del D.lgs. 81/08).

Il DUVRI non deve essere redatto:

- nella semplice fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa;**
- per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione di attività all'interno della stazione appaltante;**
- per i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante;**
- per i lavori rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08, per i quali occorre redigere il PSC, in quanto l'analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono contenuti in tale piano apposito;**
- nei lavori o servizi la cui durata non sia superiore a due giorni, sempre che non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.**

N.B. Si intende per interferenza il contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

[L'ATTIVITÀ DI REDAZIONE DEL DVR PUÒ ESSERE DELEGATA AL RUP → ALL. I.2. DEL CODICE, ART. 8](#)

Costi ed oneri Sicurezza

COSTI DELLA SICUREZZA.

L'art. 100 del D.Lgs. 81/08, che dispone in ordine alla del PSC, al comma 1 prevede che all'interno del Piano sia riportata la *“stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV”*.

Secondo il punto 4.1.3 dell'allegato XV del Dlgs 81/2008, **la stima deve essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura**, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezzari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato.

Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di **(REALE) utilizzo** per il cantiere interessato, che comprende, quando applicabile, la **posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.**

A tali costi gli operatori economici sono vincolati contrattualmente in quanto rientrano nel c.d. potere di ingerenza del committente pubblico, che nel caso di specie avviene mediante la redazione del PSC.

N.B. I costi della sicurezza da interferenza non possono essere liquidati su base percentuale bensì sulla base di una effettiva analisi e computazione delle prestazioni eseguite, come emerge chiariamenti dall'allegato XV del Dlgs 81/82008



I costi della sicurezza, come noto, **non sono soggetti a ribasso** (come previsto dall'art. 41, comma 14, del DLgs 36/2023, dagli articoli 5,17,31 dell'Allegato I.7, dagli articoli 5 dell'Allegato I.14 nonché dall'Allegato XV del DLgs 81/2008).

Rimangono fermi **i seguenti principi** (di cui al citato Allegato XV):

- L'obbligo di una **stima analitica** (prescindendo dalla modalità di corrispettivo, corpo o misura);
- La liquidazione dei costi sulla base di una **effettiva verifica ed un corretto allibramento**;
- La Liquidazione da parte del DL, **previa approvazione del CSE**.

Nel passato i costi della sicurezza, per la loro natura di componenti esecutive ineludibili e non soggetti a ribasso, **non sono stati ritenuti soggetti alle regole in materia di riserve** previste per le voci contabili afferenti alle lavorazioni (scavi, murature, tubazioni ecc).

In realtà, **come previsto anche dalla Cassazione ed oggi dall'art. 7 dell'Allegato II.14**, trattandosi di pretese economiche inerenti al contenuto del Registro di Contabilità, le domande sui costi della sicurezza **soggiacciono alle regole in materia di riserve, previste dallo stesso art. 7: ammissibilità, tempestività, fondatezza.**

Ne consegue che eventuali contestazioni in materia di sicurezza, se hanno rilevanza economica, **devono essere avanzate a titolo di riserve.**

Cassazione Civile, Sez. 1, 17 luglio 2014, n. 16367

I costi della sicurezza sono soggetti alle medesime regole in materia di riserve contabili

	Allegato II.14	Custodia	Redazione	Sottoscrizione	Contenuti
Giornale dei lavori	art. 12, comma 1, lett. a	DL	DL e/o Assistente DL	DL (e si consiglia Direttore Tecnico di Cantiere e/o Legale Rappresentante Impresa)	Tecnico-Economici
Libretti delle misure per opere a misura	art. 12, comma 2, lett. b	DL	DL (può essere affidata all'assistente) in contraddittorio con appaltatore	DL e Legale Rappresentante Impresa	Tecnici (misure) - Eventuali riserve
Liste settimanali	art. 12, comma 3	DL	DL (può essere affidata all'assistente)	DL e Legale Rappresentante Impresa	Tecnici (lavori) - Economici (costi) - Eventuali riserve
Registro di contabilità	art. 12, comma 1, lett. c	DL	DL (può essere affidata all'assistente)	DL e Legale Rappresentante Impresa (e RUP alla chiusura delle singole registrazioni contabili)	Tecnici (lavori) - Economici (costi) - Eventuali riserve
Sommario del Registro	art. 12, comma 2	DL	DL (può essere affidata all'assistente)	DL	Tecnici (lavori) - Economici (costi)
Stati avanzamento lavori	art. 12, comma 1, lett. d	DL	DL (può essere affidata all'assistente)	DL	Costo sostenuto sino a un dato momento
Certificati di pagamento	art. 125 Nuovo Codice art. 12, comma 1, lett. d (All. I.2.)	RUP	RUP	RUP	Economico
Conto finale	art. 12, comma 1, lett. d	DL	DL (può essere affidata all'assistente)	DL, Legale Rappresentante Impresa e RUP	Costo totale dell'opera (lettura complessiva del costo da consegna a ultimazione) Eventuali riserve
Relazione di accompagnamento al conto finale	art. 12, comma 1, lett. e	DL	DL	DL	Tecnico- Economici (storia del cantiere)

ONERI DELLA SICUREZZA.

I “**costi**” della sicurezza differiscono dagli “**oneri**” della sicurezza (anche se la definizione più corretta sarebbe **oneri aziendali della sicurezza**).

Tali oneri costituiscono quelle spese afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascun operatore economico (detti anche costi *ex lege*, costi propri, costi aziendali necessari per la risoluzione dei rischi specifici), relativi sia alle misure per la gestione del rischio sia alle misure operative per i rischi legati alle lavorazioni e al loro contesto.

Tali oneri sono aggiuntivi rispetto a quanto già previsto nel PSC; in quanto oneri aziendali sono contenuti nella quota parte delle spese generali (si veda l’art. 32 del dpr 207/2010) **e non sono riconducibili** ai costi stimati per le misure previste al punto 4 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/08.

La riforma della legge 215/2021

Con la **Legge 17.12.2021, n. 215** (pubblicata nella G.U. del 20.12.2021, n. 301), è stato convertito in legge, con modificazioni, il **D.L. 146/2021**, recante “*misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*”, il quale contiene delle modifiche rilevanti al D.lgs. 81/08, quale risposta delle Istituzioni all’ormai endemica piaga degli eventi infortunistici sul lavoro, col fine di incentivare e semplificare:

- 1) l’attività **di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro**;
- 2) il **coordinamento dei soggetti competenti** a presidiare il rispetto delle norme prevenzionistiche.

Per quanto concerne i contratti pubblici occorre prestare attenzione a :

- a) La figura **del Preposto** → Capo cantiere → Assume maggiori responsabilità
- b) La figura del **Datore di Lavoro**
- c) Le conseguenze **delle sanzioni ai fini della sospensione dell’attività** e della stipula dei contratti pubblici → art. 14 D. Lgs 81/2008 → Anac → Casellario.

Preposto → Capo cantiere

Il preposto è definito dal D.lgs. 81/08, all'art. 2, comma 1, lett. e) come la

*“persona che, **in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa**”.*

All'art. 19 del D.lgs. 81/08, vengono invece dettagliati alcuni obblighi a cui il preposto è vincolato:

“1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) **sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge**, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) **richiedere l'osservanza** delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

Preposto → Capo cantiere

- d) informare il **più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato** circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una **situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato**;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37”.

Nel merito provvede inoltre anche l'art. 299, comma 1, del D.Lgs. 81/08, rubricato “**Esercizio di fatto dei poteri direttivi**” nel quale viene stabilito che :

“le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), d) ed e) [Datore di Lavoro, Dirigente e preposto], gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”.

Preposto → Capo cantiere

Come si è potuto evincere dalla specificazione dei singoli obblighi, il capocantiere esercita, all'interno del cantiere, una **triplice funzione**:

1.COORDINATORE delle lavorazioni, delle mansioni e dei compiti.

2.VIGILANTE sul corretto e sicuro svolgimento delle lavorazioni.

3.REFERENTE dell'impresa e della committenza circa eventuali carenze o inadempienze nel corso dello svolgimento dei lavori.

Il capocantiere, nella sua **funzione di preposto**, si colloca in una **posizione intermedia** tra datore di lavoro/dirigente e lavoratori, ovvero:

di mera supervisione e attuazione operativa della sicurezza in cantiere, essendo privo del potere di adottare misure di sicurezza, proprio del Direttore Tecnico di Cantiere (Dirigente) e del datore di Lavoro;

di supremazia rispetto ai lavoratori, tale da porlo in condizione di dirigere l'attività lavorativa di altri operai soggetti ai suoi ordini e di vigilare sulla loro osservanza delle disposizioni antinfortunistiche.

Il capocantiere è quindi **il garante della reale funzionalità del sistema di gestione della sicurezza nel cantiere, in quanto la sua funzione primaria è quella di sovrintendere alle attività dei lavoratori presenti in cantiere.**

Preposto → Capo cantiere

Art. 19. Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) **sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge**, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti **non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale**, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;

...

f-bis) **in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;**

Preposto → Capo cantiere

Cassazione Penale, Sez. 4, 01 marzo 2022, n. 7092 – Perdita di un occhio durante i lavori di cassetta: responsabilità del preposto di fatto.

Va premesso che, ai sensi dell'art. 2, lett. e), d.P.R. 9 aprile 2008, n. 81, il preposto (la cui posizione è assimilabile a quella del capo cantiere) è un soggetto che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Il preposto, pertanto, è titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità dei lavoratori e risponde degli infortuni loro occorsi a causa della violazione degli obblighi derivanti da detta posizione di garanzia, purché sia titolare dei poteri necessari per impedire l'evento lesivo in concreto verificatosi (Sez. 4, n. 12251 del 19/06/2014, dep. 2015, De Vecchi, Rv. 263004); egli sovrintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, verifica il rispetto delle normative antinfortunistiche, attua le direttive ricevute e ne controlla l'esecuzione, sicché egli risponde delle lesioni occorse ai dipendenti (Sez. 4, n. 9491 del 10/01/2013, Ridenti, Rv. 254403, fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità del capo-cantiere in ordine al reato di omicidio colposo per non aver impedito l'uso di un escavatore ribaltatosi per l'elevata pendenza dei luoghi; Sez. 4, n. 46849 del 03/11/2011, Di Carlantonio, Rv. 252149).

Si tratta, infatti, di un soggetto la cui sfera di responsabilità è modellata sui poteri di gestione e di controllo di cui concretamente dispone, atteso che, ai sensi dell'art. 299 d. s. n. 81 del 2008, la posizione di garanzia grava anche su colui che, non essendone formalmente investito, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro e ad altri garanti ivi indicati; l'individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni effettivamente esercitate e sui poteri di cui si dispone, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale (Sez. 4, n. 18090 del 12/01/2017, Amadessi, Rv. 269803). Il preposto assume la qualità di garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza sul lavoro, tra cui rientra il dovere di segnalare situazioni di pericolo per l'incolumità dei lavoratori e di impedire prassi lavorative contra legem (Sez. 4, n. 4340 del 24/11/2015, dep. 2016, Zelanda, Rv. 265977). Non è configurabile la responsabilità ovvero la corresponsabilità del lavoratore per l'infortunio occorsogli, allorché il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità, atteso che le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli (Sez. 4, n. 22813 del 21/04/2015, Palazzolo, Rv. 263497).

Preposto → Capo cantiere

L'esperienza di cantiere porta a riflettere sul fatto che spesso all'interno di una squadra di lavoro vi è un soggetto che, anche in assenza di una precisa nomina, sovrintende di fatto all'attività lavorativa e s'incarica di garantire l'attuazione delle direttive ricevute dal Datore di Lavoro, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere d'iniziativa



questi, seppur in maniera inconsapevole è, a tutti gli effetti, il Preposto.

Risulta quindi acclarato **che, nominato o non nominato**, l'impresa esecutrice ha sempre un preposto presente in cantiere, e pertanto è necessario ed obbligatorio che la presenza di tale figura venga perfezionata mediante la sua nomina e conseguente **formazione** ed informazione.

Preposto → Capo cantiere

ALCUNI ESEMPI DI PREPOSTO DI FATTO PRESENTI IN UN CANTIERE EDILE

1. Squadra composta **da 3-4 lavoratori che eseguono intonaci**: uno dei lavoratori dà indicazione ai colleghi rispetto alle modalità di esecuzione del lavoro (es. da che parete/ambiente iniziare), sulla necessità (o meno) di realizzare ponti su cavalletti, usare scale, collegare elettricamente gli impianti.... lo stesso soggetto si rapporta con il Direttore Tecnico di Cantiere dell'impresa affidataria , etc.

Ebbene esso è di fatto il Preposto

2. Squadra composta da **6-7 lavoratori che predispongono** il cassero per le murature, armano il muro e gettano il calcestruzzo: vi è sempre uno dei lavoratori che impartisce istruzioni ai colleghi rispetto alle modalità di posa del cassero ed alla formazione degli impalcati di lavoro, alla controventatura dei casseri stessi ed alla successione dei getti, etc.

Anche in questo caso il lavoratore risulta essere considerato come Preposto.

Preposto → Capo cantiere

Sede Territoriale Periferica ANFOS
N.00011 presso ALL SERVICE
CONSULTING SRL
VIA BADLA 2 - 21040 ORIGGIO (VA)



PROT. 00011C/67124-21



VALIDAZIONE PROGRAMMA
FORMATIVO: 119-00011

ATTESTA CHE

~~_____~~
Nato/a a GENOVA il ~~_____~~
CF: ~~R123456789~~

Lavoratore dell'Azienda ~~_____~~
Sita a TORTONA Strada ~~_____~~ S. 7
ATECO: M-70.1 Mansione: Impiegato

nelle date 08, 16 e 30 settembre 2021
ha partecipato (per una durata di 8 ore) al

Corso di formazione per ricoprire il ruolo di Preposto

ai sensi degli Artt. 19 e 37 comma 7 D.Lgs. 81/08 e punto 5 Accordo Stato-Regioni Rep. 221 del 21/12/2011.

I Contenuti didattici oggetto di studio corrispondono a quanto stabilito al suddetto punto 5.

Al termine del corso il candidato ha superato il test atto a valutare il grado d'apprendimento della materia trattata.

Il datore di lavoro che firma in calce assicura che il lavoratore ha ricevuto una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza così come previsto dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 37 del D.Lgs 81/08.

Firma del datore di lavoro

RESPONSABILE SEDE

All Service Consulting srl
Via Al Cimicopoli 3 - 20183 Giussano (MI)

Timbro e firma

Decreto/4

L'art. 14 → La sospensione dell'attività

La totale riscrittura dell'art. 14 del D.lgs. 81/08 pone una fondamentale attenzione sui nuovi presupposti per l'adozione del provvedimento a contrasto del lavoro irregolare e a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, come sottolineato dall'INL nelle circolari n. 3/2021 e n. 4/2021.

Anzitutto per i casi di **sospensione per lavoro irregolare** oltre all'ipotesi di **rilevazione di almeno il 10%** dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, al momento dell'accesso ispettivo, la legge di conversione prevede anche l'ipotesi di **personale occupato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa**, con particolare riguardo al nuovo obbligo di comunicazione preventiva all'ITL introdotto dallo stesso art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.

In questo modo rilevano i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi, i soci lavoratori di cooperativa e i tirocinanti di formazione e orientamento senza preventiva comunicazione di assunzione, nonché i lavoratori autonomi occasionali per i quali non sia stata effettuata la nuova comunicazione preventiva, con l'estensione alla generalità dei soggetti operanti in azienda (esclusi soltanto i coadiuvanti familiari e i soci d'opera delle società diverse dalle cooperative).

L'art. 14 → La sospensione dell'attività

In secondo luogo, riguardo all'ampiezza della sospensione in materia di salute e sicurezza **il nuovo Allegato I al D.lgs. 81/08**, che elenca le gravi violazioni da cui scaturisce il provvedimento degli organi ispettivi (INL e ASL), si completa con il ripristino del riferimento al rischio d'amianto, che era stato eliminato dal D.L. n. 146/2021, per cui torna confermata la gravità della mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto, accanto agli altri inadempimenti già elencati nell'Allegato, così come illustrati dall'INL nella circolare n. 4/2021.

D'altra parte, riguardo alla tutela dei lavoratori oggetto del provvedimento di sospensione per gravi violazioni di sicurezza o per lavoro irregolare nella legge di conversione si stabilisce espressamente che a fronte del necessario allontanamento degli stessi dal lavoro (come confermato dalla circolare n. 3/2021 dell'INL), il datore di lavoro è obbligato a corrispondere integralmente la retribuzione e a versare i relativi contributi.

L'art. 14 → La sospensione dell'attività

L'art. 14 del D.lgs. 81/08 prevede che il **provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale** debba essere adottato (il testo di legge non lascia più spazi alla discrezionalità del personale ispettivo) in tutti i casi in cui venga accertata - nell'unità produttiva ispezionata - una delle seguenti circostanze:

- **impiego di personale "in nero" in misura pari o superiore al 10% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;**
- **gravi violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate dall'Allegato I del medesimo TUSL (anch'esso riscritto).**

Con riferimento all'aliquota del 10% di lavoratori non risultanti dalla documentazione obbligatoria (in precedenza 20%), si fa presente che essa va calcolata sul totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell'accesso ispettivo.

Con riguardo, invece, all'ipotesi di **adozione del provvedimento** a fronte delle accertate violazioni in materia salute e sicurezza sul lavoro, il legislatore **ha rimosso il presupposto della "reiterazione"** delle gravi violazioni commesse

L'art. 14 → La sospensione dell'attività

Dal 21 dicembre 2021, pertanto, rischia la sospensione dell'attività il datore di lavoro che commette, anche per la prima volta, una delle violazioni indicate nell'aggiornato Allegato I.

A questo proposito, le gravi irregolarità che, una volta accertate, costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento interdittivo sono state univocamente individuate dall'Allegato I del D.lgs. 81/08.

ALLEGATO I

Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14

	Fattispecie	Importo somma aggiuntiva
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	2.500 €
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	2.500 €
3	Mancata formazione ed addestramento	300 € per ciascun lavoratore interessato
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	3.000 €
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	2.500 €
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	300 € per ciascun lavoratore interessato
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	3.000 €
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	3.000 €
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	3.000 €
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	3.000 €
11	Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	3.000 €
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	3.000 €
12-bis	Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	3.000 €

La Patente a crediti

Con la Legge Il 29 aprile 2024, n. 56 (pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 19 alla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024), è stata introdotta una importante novità, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro: **la c.d. patente a crediti**.

L'art. 27 del D.lgs. 81/2008 è stato sostituito prevedendo un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi

Sintesi:

-A decorrere **dal 1° ottobre 2024**, sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi **che operano nei cantieri temporanei e mobili** (art 89, comma 1, lett. a), del ~~DLgs~~ 81/2008 -Allegato X).

- La patente **è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale** del lavoro subordinatamente al possesso dei determinati requisiti

-**Non sono tenute** al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, **in classifica pari o superiore alla III**, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

Sintesi:

- La patente è dotata di un punteggio iniziale **di trenta crediti** e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione **pari o superiore a quindici crediti**.
- Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, **sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale** nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.
- Il punteggio della patente **subisce le decurtazioni** correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati **nell'allegato I-bis (al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.)**.
- La patente **con punteggio inferiore a quindici crediti non consente** alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili. In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori **al 30 per cento del valore del contratto**, salva l'adozione di provvedimenti specifici.

■ PUNTEGGIO

INIZIALE DI 30 CREDITI

I CRITERI DI ATTRIBUZIONE DI CREDITI ULTERIORI, LE MODALITÀ DI RECUPERO DEI CREDITI DECURTATI SONO DEMANDATI AD UN DECRETO DEL **MINISTRO DEL LAVORO**, SENTITO L'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

LE DECURTAZIONI SONO CORRELATE ALLE RISULTANZE DEI PROVVEDIMENTI DEFINITIVI EMANATI NEI CONFRONTI DEI DATORI DI LAVORO, DIRIGENTI E PREPOSTI DELLE IMPRESE O DEI LAVORATORI AUTONOMI, NEI CASI E NELLE MISURE INDICATI NELL'ALLEGATO I-BIS

SE NELL'AMBITO DEL MEDESIMO ACCERTAMENTO ISPETTIVO SONO CONTESTATE PIÙ VIOLAZIONI TRA QUELLE DELL'ALLEGATO I-BIS, I CREDITI SONO DECURTATI IN MISURA NON ECCEDENTE IL DOPPIO DI QUELLA PREVISTA PER LA VIOLAZIONE PIÙ GRAVE

NB → Il Committente deve verificare il possesso della patente → art. 90, comma 9

Art. 90 – Obblighi del Committente o Responsabile dei Lavori

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. ...

...

b-bis) verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all'articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27, dell'attestato di qualificazione SOA;

c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b). **alle lettere a), e b-bis).**

CONTROLLO DELLA PATENTE DA PARTE DEL COMMITTENTE

IL COMMITTENTE VERIFICA IL POSSESSO DELLA PATENTE O DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE ESECUTRICI O DEI LAVORATORI AUTONOMI, ANCHE NEI CASI DI SUBAPPALTO, OVVERO, DELL'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA

SANZIONE IN CAPO AL COMMITTENTE

TRA I DOCUMENTI DA INVIARE ALL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE È RICOMPRESA ANCHE LA DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA VERIFICA DELLA PATENTE

Allegato I Bis

30-4-2024

Supplemento ordinario n. 19/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 100

FATTISPECIE DI VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA DECURTAZIONE DEI CREDITI DALLA PATENTE DI CUI ALL'ARTICOLO 27

	<u>FATTISPECIE</u>	<u>DECURTAZIONE DI CREDITI</u>
<u>1</u>	<u>Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi:</u>	<u>5</u>
<u>2</u>	<u>Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione:</u>	<u>3</u>
<u>3</u>	<u>Omessi formazione e addestramento:</u>	<u>2</u>
<u>4</u>	<u>Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile:</u>	<u>3</u>
<u>5</u>	<u>Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza:</u>	<u>3</u>
<u>6</u>	<u>Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto:</u>	<u>2</u>
<u>7</u>	<u>Mancanza di protezioni verso il vuoto:</u>	<u>3</u>
<u>8</u>	<u>Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno:</u>	<u>2</u>
<u>9</u>	<u>Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:</u>	<u>2</u>

Allegato I Bis

<u>10</u>	<u>Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:</u>	<u>2</u>
<u>11</u>	<u>Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale):</u>	<u>2</u>
<u>12</u>	<u>Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo:</u>	<u>2</u>
<u>13</u>	<u>Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto:</u>	<u>1</u>
<u>14</u>	<u>Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'articolo 28:</u>	<u>3</u>
<u>15</u>	<u>Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche:</u>	<u>3</u>
<u>16</u>	<u>Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101:</u>	<u>3</u>
<u>17</u>	<u>Omessa valutazione del rischio di annegamento:</u>	<u>2</u>

Allegato I Bis

<u>18</u>	<u>Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie:</u>	<u>2</u>
<u>19</u>	<u>Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi:</u>	<u>3</u>
<u>20</u>	<u>Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177:</u>	<u>1</u>
<u>21</u>	<u>Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:</u>	<u>1</u>
<u>22</u>	<u>Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:</u>	<u>2</u>
<u>23</u>	<u>Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:</u>	<u>3</u>
<u>24</u>	<u>Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n.12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n.73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23:</u>	<u>1</u>

Allegato I Bis

<u>25</u>	<u>Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni:</u>	<u>5</u>
<u>26</u>	<u>Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro:</u>	<u>8</u>
<u>27</u>	<u>Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro:</u>	<u>15</u>
<u>28</u>	<u>Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:</u>	<u>20</u>
<u>29</u>	<u>Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:</u>	<u>20</u>

Sicurezza: azioni

Verifica idoneità tecnico professionale Impresa - RUP

Responsabile Unico di Progetto

Il RUP nella sua veste di responsabile dei lavori ai sensi dell'art. 89 seguenti del DLgs 81/2008.

il RUP dirige l'esecuzione del contratto a mezzo, anche, del CSE, il quale tuttavia opera in piena autonomia ai sensi dell'art. 114, comma 4, ultimo periodo, del DLgs 36/2023 e dell'art. 92 del DLgs 81/2008 (norma richiamata dal citato comma per espresso rinvio normativo: "... **assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza**").

ATTENZIONE

In tema di sicurezza sul lavoro, a carico del RUP per la realizzazione di lavori pubblici, **grava una posizione di garanzia connessa ai compiti di sicurezza**, non solo nella fase genetica dei lavori, ma anche durante lo svolgimento. Ne consegue che egli risponde quando non controlla l'adeguatezza e specificità dei Piani di Sicurezza rispetto alle loro finalità, nonché in caso di mancata vigilanza sulla loro corretta attuazione : *"... L'imputazione specifica mossa... è di avere omissso di verificare l'applicazione delle norme di sicurezza e coordinamento, in connessione con la sua posizione di sovrintendente generale alle operazioni attribuitegli dalla legge come ribadito dal comma 3 dell'art. 8 che, alla lett. d) si occupa dell'alta sorveglianza del RUP in tema di sicurezza, con specificazione, altresì dei suoi rapporti con il Coordinatore, da lui designato... così inquadrato sotto il profilo giuridico l'ambito di responsabilità del signor... (RUP), si richiamano (in fatto) le notazioni relative alle macroscopiche carenze delle misure poste a tutela della salute e incolumità dei Lavoratori..."* (Cass. Pen. 3742/2020; 41993/2011; 3488/2015; 18102/2017; 6504/2021).

Ne consegue che il RUP, in materia di sicurezza, svolge attività di **"alta sorveglianza"** dell'operato dei Coordinatori della Sicurezza, sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione, nonché dell'Esecutore.

Il RUP, pertanto, dovrebbe, mediante **disposizione di servizio**, rammentare al DL e al CSE (anche alla luce di quanto statuito dalla Cassazione) l'importanza della corretta gestione della sicurezza mediante l'elencazione delle principali incombenze ex DLgs 81/2008 e smi.

Per lungo tempo l'orientamento della giurisprudenza è stato quello di equiparare, di fatto, sia il RUP sia il CSE a un secondo datore di lavoro.

Tuttavia, negli ultimi anni, la funzione di vigilanza e sorveglianza di tali soggetti è stata definita “alta” al fine di non far venire meno le responsabilità operative del Datore di Lavoro e delle altre figure da questo incaricate: direttore di cantiere, capo cantiere.

Riassumendo, gli attuali adempimenti normativi in materia di sicurezza di stretta competenza del RUP sono:

1. **assumere il ruolo di responsabile dei lavori**, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
2. **attenersi**, nella fase di progettazione dell'opera, **ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del d.lgs. 81/2008**, in particolare:
 - a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
 - b) all'atto della previsione della durata di realizzazione dei lavori e delle relative fasi;
3. **prendere in considerazione**, nella fase della progettazione dell'opera, **il PSC e il fascicolo dell'opera**;
4. nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, **richiedere la nomina del CSP**;
5. **qualora non sia prevista la predisposizione del PSC, elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)**, su delega del Dirigente della struttura, in merito alla cooperazione, al coordinamento e alla valutazione dei rischi da interferenze;
6. **provvedere** alla messa a disposizione del PSC a tutti i concorrenti alla gara di appalto (quale documento integrante del PSC);
7. nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, prima dell'affidamento dei lavori, **richiedere la nomina CSE** (anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese);
8. **comunicare** alle imprese affidatarie, esecutrici e ai lavoratori autonomi **il nominativo del CSP e quello del CSE**;

9. **vigilare** su tutte le fasi di realizzazione dell'opera pubblica, e **provvedere** a creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione alla sicurezza e salute dei lavoratori;
10. **verificare l'idoneità tecnico-professionale** delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo;
11. **chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica**, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate INPS, INAIL e alle casse edili, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo, **nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo** stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, **applicato** ai lavoratori dipendenti;
12. (ha facoltà di) **svolgere le funzioni sia di CSP sia di CSE**, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del D.Lgs 81/08;

13. (ha facoltà di) **sostituire in qualsiasi momento**, anche personalmente (se in possesso dei requisiti) **il CSP ed il CSE**;
14. **tenere in debita considerazione le eventuale proposte integrative del PSC** formulate dalle imprese esecutrici, richiedendo l'immediata revisione del Piano medesimo al CSE;
15. **adottare gli atti di competenza** a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del CSE, sentito il DL se le due figure non coincidono;
16. **trasmettere agli organi competenti dell'amministrazione aggiudicatrice**, sentito il DL, la proposta del CSE di sospensione, allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;
17. **vigilare sull'attività del CSP e del CSE**;
18. **provvedere**, sentito il DL e il CSE, **a verificare che l'esecutore corrisponda gli oneri della sicurezza**, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Il RUP, in ragione di tali adempimenti, deve imporre al CSE e DL (se soggetti diversi) che la loro attività sia svolta in gestione integrata, come di seguito esposto.

Il RUP pertanto deve creare le condizioni per la gestione corretta della sicurezza, garantendo un'alta sorveglianza, senza tuttavia assumere responsabilità che non sono proprie.

Quali accorgimenti quindi deve utilizzare il RUP nella fase di esecuzione del contratto, per garantire L'ALTA SORVEGLIANZA, come richiamata e definita dalla giurisprudenza?

**Garantire la gestione
integrata della sicurezza
tra operatori (impresa,
presposto, DL, CSE ecc)**

Al fine di rendere “*creare le condizioni per una corretta gestione della sicurezza*”, occorre che tutti gli attori adempiano ai propri obblighi ed operino in **gestione integrata**. Ciò significa che le decisioni e valutazioni dell'uno devono essere costantemente comunicate all'altro e se necessario condivise.

E' quanto mai opportuno che nelle riunioni del CSE (preliminari ed in itinere) sia presente anche il DL ed il presposto, in modo da evitare che quest'ultimo assuma decisioni esecutive che contrastano con le disposizioni in materia di sicurezza. *Lo stesso valga per il CSE, il quale deve essere tenuto informato di eventuali variazioni o modifiche delle opere (anche se di dettaglio, laddove possano determinare una revisione delle misure di sicurezza)*

**Varianti in corso d'opera
e modifiche alle fasi
esecutive**

Come emerge dai repertori giurisprudenziali, quando viene approvata la variante, accade sovente che RUP, DL e CSE e impresa (presposto ecc) dimentichino di aggiornare il PSC e di imporre la revisione dei POS delle imprese interessate.

Tra gli elaborati che costituiscono la variante, quindi, deve essere presente l'aggiornamento del PSC oppure, se la variante non ha alcuna rilevanza sugli apprestamenti della sicurezza, il RUP deve acquisire idonea dichiarazione in tale senso del CSE.

Richiesta della documentazione all'esecutore, al subappaltatore e soggetti terzi

Ulteriore aspetto di estrema importanza, concerne le richieste occorre fare al subappaltatore ed altri soggetti presenti in cantiere prima di autorizzare l'ingresso in cantiere.
Tali richieste, ovviamente, hanno natura documentale e non si sovrappongono agli adempimenti previsti a carico del CSE, con riferimento in particolare alla verifica di idoneità del POS e degli altri documenti necessari per garantire la corretta gestione del cantiere.

Il Cronoprogramma dei lavori ed il programma esecutivo dell'impresa

Gli elaborati che disegnano dal punto di vista temporale, cronologico e di fasi lavorative, l'appalto sono 3;

- a) cronoprogramma progettuale,
- b) cronoprogramma sicurezza, previsto dall'allegato XV, punto 2.3.1
- c) programma di esecuzione dell'impresa (art 1, comma 1, lett. f, del DM 49/2018)

Quando viene **disposta una variante, oppure una sospensione dei lavori o quando si verificano dei ritardi nella gestione del cantiere, le fasi del lavoro possono subire delle modifiche (spostamenti in avanti dal punto di vista cronologico, sovrapposizioni nuove tra lavorazioni ecc).**

Il RUP deve accertarsi che i cronoprogrammi ed il programma dell'impresa siano costantemente aggiornati, al fine di coordinare le nuove o diverse fasizzazioni dei lavori con le misure di sicurezza occorrenti.

L'art. 37, comma 7, del DLgs 81/08, prevede quindi per tutti i soggetti dell'impresa dotati di una posizione di garanzia, una puntuale formazione: il datore di lavoro, i dirigenti e i **preposti (capo cantiere)** devono possedere un'adeguata e specifica formazione sui **temi di salute e sicurezza sul lavoro**. Si evidenzia, peraltro, che secondo l'art. 119, comma 15, del DLgs 36/2023, è onere del Direttore tecnico di cantiere vigilare sul rispetto dei Piani di Sicurezza (PSC e POS) da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

ATTENZIONE

Il RUP deve quindi accertarsi che il cantiere **sia gestito da un preposto (capo cantiere) e da un Direttore tecnico specificamente nominati, formati e competenti**, pretendendo, a mezzo del CSE, che siano consegnati gli attestati di formazione dei soggetti incaricati (e ciò con riferimento anche ai subappaltatori e sub affidatari).

La presenza in cantiere di soggetti formati e competenti, rende certamente la posizione del RUP meno esposta a rischi in caso di sinistri e incidenti.

L'art. 26, comma 8 bis, del D Lgs 81/2008 e smi impone l'obbligo di indicare “ *al committente il personale che svolge la funzione di preposto*”

II CSE

Nel dettaglio, le particolari funzioni che la figura deve svolgere ai sensi dell'articolo 92, comma 1 del D.Lgs 81/08.

Una prima funzione, essenziale e fondamentale, consiste nel **verificare, attraverso opportune azioni di coordinamento e di controllo**, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti (contenute nel PSC), e delle relative procedure di lavoro (contenute nei POS delle imprese esecutrici).

Durante tutta la fase di realizzazione dell'opera, **le azioni di coordinamento** devono essere ragionate sull'evolversi dello specifico cantiere, chiaramente comunicate ed accordate con i soggetti designati alla loro applicazione al fine di essere concretamente attuabili; queste devono quantomeno interessare:

- la corretta applicazione di disposizioni e prescrizioni contenute PSC;
- la corretta applicazione delle disposizioni contenute nei POS;
- la corretta applicazione delle procedure di lavoro;
- l'organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione ed del coordinamento delle attività nonché della loro reciproca informazione;
- la gestione di interferenze temporali e/o spaziali;
- la gestione di interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere;
- l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;
- la gestione dei DPI previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
- l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze sia di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 104, comma 4, del D.Lgs. 81/08;
- l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.

Le azioni di controllo in cantiere da parte del CSE devono garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel PSC “e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro”, comprese quelle procedure operative complementari e di dettaglio che sono contenute nei POS delle imprese esecutrici, quali, ad esempio:

- verificare le gerarchie e le responsabilità, i compiti e le competenze delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere;
- promuovere incontri periodici direttamente con i tecnici e i lavoratori per informarli sul PSC e sugli eventuali aggiornamenti delle procedure;
- verbalizzare ogni determinazione assunta e concordata con le imprese ed i lavoratori;
- verificare che i lavoratori siano stati informati dalle imprese sugli adeguamenti concordati.

Altra importante funzione consiste, essenzialmente, nell'«entrare nel merito» dei principali documenti della sicurezza. In tal senso egli deve verificare l'idoneità del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest'ultimo. Inoltre deve adeguare il PSC e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere. Infine deve verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza.

Fondamentale, poi, ai fini dell'effettività della sicurezza sono, poi, i compiti consistenti nel segnalare al RUP, quale responsabile dei lavori, dopo aver proceduto a una contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 ove previsto. Ancor più, significativo il dover proporre azioni decisive e radicali ai fini della sicurezza, quali la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;

Ancora più incisivo, ai fini del ruolo qui in esame e in ultima analisi per la sicurezza del cantiere, è l'obbligo di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. In questo caso, il profilo decisionale autonomo posto a carico del CSE è duplice e di grande delicatezza ai fini della sicurezza: egli, da un lato, deve valutare se sospendere le singole lavorazioni e, dall'altro, deve decidere se e quando far riprendere le stesse in conseguenza del fatto che le imprese abbiano realizzato adeguamenti in ordine alla sicurezza.

Il ruolo del CSE, ai sensi dei punti 2.1.2., lett. c) ed e) e 2.3.2.) dell'allegato XV è quello di essere "gestore" dei soli **rischi di cantiere**, non anche dei **rischi intraaziendali**: difatti l'obbligo di elaborare idonee misure preventive e protettive, è previsto e circoscritto alle sole "lavorazioni interferenti".

Una particolarmente interessante, è quella di Cass. pen. sez. IV, 4 luglio 2016, n. 27165, ove è stato chiarito che il Coordinatore per l'Esecuzione «non è il controllore del datore di lavoro, ma il gestore del rischio interferenziale»; del pari si è precisato che il CSE ha il compito di verificare solo "documentalmente" che vi sia stata un'**attività di informazione** e informazione dei lavoratori, atteso che ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, colui sul quale grava in via esclusiva l'onere di verificare – e la correlata responsabilità - che questa formazione sia "effettiva", è il datore di lavoro.

IL CSE non risponde dei rischi specifici ma dei rischi generici

La funzione di alta vigilanza in fase di esecuzione si svolge, infatti, esclusivamente **sul rischio generico del cantiere**, risultante dalle fonti di pericolo dell'ambiente di lavoro, dall'organizzazione delle attività, dalle procedure di lavoro e dalla convergenza di più imprese. Ne consegue che il RUP (come il CSE) **non risponde degli eventi riconducibili al c.d. rischio specifico**, proprio dell'attività dell'impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo coinvolto nell'esecuzione del contratto. Cass. Pen. sez. IV, 27/09/2016, n.3288.

Il Direttore dei lavori

*“La disciplina dei compiti del direttore dei lavori negli appalti pubblici è contenuta nell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice degli Appalti). Tale disciplina prevede che per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell’avvio delle procedure per l’affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori. Questi, con l’ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto. **Purtuttavia, il ricoprire la qualifica di direttore dei lavori non comporta automaticamente la responsabilità per la sicurezza sul lavoro, ben potendo l’incarico di direttore limitarsi alla sorveglianza tecnica, attinente alla esecuzione del progetto.**” Cass. Pen. 13495/2023; 1471/2014; 29972/2015.*

Occorre, tuttavia, evidenziare che i principali attori e destinatari delle disposizioni contenute nel DLgs 81/2008 e smi sono i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti (capo cantiere), oltre che il CSE e il RUP (quale Responsabile dei Lavori); il DL, invece, è tenuto alla vigilanza sulla corretta esecuzione del progetto, nell’interesse del Committente stesso, e non può essere chiamato a rispondere dell’osservanza di norme antinfortunistiche, ove non venga accertata una sua ingerenza nell’organizzazione del cantiere.

1) Ingerenza nell'organizzazione della sicurezza.

*“Il direttore dei lavori per conto del committente è tenuto alla vigilanza sulla corretta esecuzione del progetto, nell'interesse del committente stesso, e non può essere chiamato a rispondere dell'osservanza di norme antinfortunistiche, **ove non venga accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere.**”* Cass. Pen. 46462/2017.

*“Negli appalti di lavori, il direttore dei lavori è nominato dal committente per garantire la buona esecuzione dell'opera affidata all'impresa esecutrice. Egli pertanto si relaziona, da una parte, con il soggetto che l'ha nominato e, dall'altra, con il responsabile dell'impresa. Secondo il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il direttore dei lavori non è, in generale, titolare di una posizione di garanzia in materia di prevenzione infortuni e malattie professionali. Non compete al direttore dei lavori predisporre misure idonee ad assicurare la sicurezza dei luoghi di lavoro. Una responsabilità del direttore dei lavori **può emergere solo qualora egli, per contratto o di fatto, si ingerisca nell'organizzazione del cantiere, assumendo una funzione propria di altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica.** Un accertato rapporto diretto del direttore dei lavori con le maestranze, laddove implichi una sostituzione del direttore dei lavori al datore di lavoro, può effettivamente integrare un'ingerenza, foriera di diretta responsabilità. Cass. Pen. 15157/2022; 375/2023; 19646/2019; 24101/2018; 25816/2018).*

2) Attribuzione di compiti specifici in materia di sicurezza.

In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità del direttore dei lavori per violazione degli obblighi di sicurezza sul lavoro è configurabile ove risulti, in virtù di una specifica clausola del contratto di appalto, che al medesimo sia affidato il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori con la possibilità di impartire ordini alle maestranze, o, comunque, emerga, in concreto, che egli si sia ingerito nell'organizzazione del lavoro nel cantiere. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ascritto al direttore dei lavori la responsabilità per una caduta da lui stesso riportata nel corso della verifica della corretta esecuzione della gettata di calcestruzzo su una platea di cemento, sul presupposto che egli fosse tenuto a garantire alcune condizioni di sicurezza del cantiere, essendogli stato, peraltro, attribuito, in forza di uno specifico ordine di servizio, il compito di provvedere alla segnalazione delle situazioni di pericolo, la cui omissione aveva dedotto quale causa dell'incidente". Cass. Pen. 11684/2023; Corte Appello Firenze, 1417/2017)

3) Omissioni nell'esecuzione delle proprie competenze.

“In materia di infortuni sul lavoro, va ritenuta sussistente la responsabilità del direttore dei lavori, anche al fine della sua legittimazione passiva solidale nei confronti dell'INAIL attore in regresso, ove sulla base degli accertamenti consacrati nei verbali ispettivi risulti che le opere di sbancamento non erano state messe in sicurezza e che provvedere a ciò era compito del direttore dei lavori per evitare il pericolo di cedimenti del terreno, poi effettivamente realizzatisi in danno del lavoratore assicurato, in seguito deceduto. Cass. civ., Ordinanza, 29777/2022.

In conclusione, si può affermare che la giurisprudenza di riferimento ha chiaramente delineato quale sia il perimetro delle responsabilità del DL. All'interno di questo perimetro non rientrano le responsabilità riguardanti la sicurezza sul lavoro fino a quando il DL, operando per il Committente, limita la sua attività al controllo della corretta esecuzione dei lavori secondo quanto pattuito contrattualmente e secondo le regole dell'arte.

Non si dimentichi peraltro che lo stesso DLgs 81/2008 (Testo Unico in materia di Sicurezza) prevede:

- all'art. 145 che *"Il disarmo delle armature provvisorie di cui al comma 2 dell'articolo 142 deve essere effettuato ... sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione"*;
- all'Allegato XV, punto 2.3.3 che *"Durante i periodi di maggior rischio dovuto a interferenze di lavoro, il Coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente, **previa consultazione della Direzione dei lavori**, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC*

In ogni caso, è indispensabile che tra la condotta ingerente del direttore dei lavori e l'evento infortunistico esista un nesso di causalità.

Non è sufficiente, quindi, un'ingerenza generica, ma il direttore dei lavori deve avere avuto un comportamento omissivo o commissivo dal quale sia scaturito, con un evidente rapporto di causa ed effetto, l'evento infortunistico.

Ovviamente, nel caso in cui il direttore dei lavori durante un sopralluogo in cantiere accerti una situazione di "pericolo grave ed imminente" (utilizzando la terminologia del disposto ex art. 92, lett. f del D.Lgs. 81/08), in assenza del direttore operativo con funzioni di CSE, è indubbio che debba immediatamente sospendere la lavorazione in corso, intimando al capocantiere o al lavoratore più alto in grado in quel momento presente, di non procedere oltre. Di seguito contesterà con ordine di servizio indirizzato a tutti i soggetti titolari di una posizione di garanzia, la grave inadempienza, documentando puntualmente l'accaduto e le prescrizioni impartite a titolo precauzionale, richiedendo l'immediato intervento del direttore operativo e del RUP; sarebbe opportuno, in ogni caso, segnalare l'accaduto anche ai servizi ispettivi (SPreSAL competente per zona e direzione provinciale del lavoro).

Altra evenienza di possibile responsabilità del direttore dei lavori, si ha nel caso di un appalto pubblico in cui **operi un'unica impresa: situazione nella quale non è obbligatoria la nomina del coordinatore per la sicurezza**; rimane dubbia la previsione di parte della dottrina, secondo la quale, avendo il DL l'onere di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nel PSS (ora abrogato), in questo specifico contesto è chiamato, in caso di evidenza di pericolosità dell'organizzazione di cantiere, ad intervenire ed assumere una posizione di garanzia con poteri di sospensione o interdizione dei lavori.

Subappalto e Sicurezza

Il subappalto è il **contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte** delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

Il contratto di subappalto, quindi, ha natura derivata dall'originario rapporto stipulato tra l'appaltatore e la stazione appaltante ed è pertanto “accessorio” al medesimo.

ATTENZIONE

L'art. 119 del DLgs 36/2023 definisce il subappaltatore colui che esegue parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con **organizzazione di mezzi e rischi propri**.

Per quanto concerne l'ambito dei contratti pubblici, il subappalto è soggetto al **consenso nonché all'autorizzazione formali della stazione appaltante**.

I medesimi principi, si rinvengono, seppure in termini più generici, nel Codice Civile (il quale come previsto dall'art. 12 del DLgs 36/2023, costituisce un punto di riferimento nell'esecuzione del contratto di appalto).

Il contratto di subappalto, **pur afferendo ad un rapporto autonomo** rispetto a quello principale (stipulato tra stazione appaltante ed appaltatore), è sottoposto ad ingerenza della medesima stazione appaltante ed abbia, quindi, **chiari risvolti pubblicistici**.

NOTA BENE

Il contratto di subappalto:

- a) E' un contratto **strutturalmente distinto** da quello principale ed è disciplinato essenzialmente dal codice civile;
- b) E' **autonomo** rispetto a quello principale stipulato dall'appaltatore con la stazione appaltante;
- c) Tuttavia, pur nella sua autonomia, la **sua esistenza e validità è condizionata dalle norme pubblicistiche** contenute nell'art. 119 del DLgs 36/2023.
- d) Determina in capo al subappaltatore **il rischio** del risultato e l'obbligo di operare con mezzi e personale propri.

Il rapporto tra appaltatore e subappaltatore è regolato dal Codice Civile **ed ha natura privatistica**; tuttavia in ragione della finalità del rapporto - che è quella di consentire ad un terzo di realizzare parte di una opera pubblica –**la stazione appaltante ha il diritto di imporre precise condizioni ai fini della relativa autorizzazione**.

ATTENZIONE

In ambito di applicazione del Titolo IV del D.lgs. 81/08 e smi (cantieri temporanei o mobili), vi sono due distinte verifiche di idoneità tecnico-professionale:

- **una di competenza esclusiva del RUP** (in qualità di Responsabile dei Lavori ai sensi degli articoli 89, comma 1, lett. c) del D.lgs. 81/08 e smi e art. 8, comma 1, lett. f), dell'Allegato I.2 al D.lgs. 36/2023) da effettuarsi prima della stipula del contratto nei confronti dell'appaltatore e, successivamente, nei confronti di tutte le imprese esecutrici (subappaltatrici e subcontraenti), nonché dei lavoratori autonomi, che operano nel cantiere;

- **l'altra a carico del datore di lavoro dell'appaltatore** da effettuarsi nei confronti delle imprese esecutrici (e dei lavoratori autonomi) che operano in cantiere per conto della stessa, da allegare al momento della trasmissione del contratto di subappalto/subcontratto (art. 97, comma 2 e punto 3 dell'Allegato XVII, del D.lgs. 81/08).

ATTENZIONE

Il RUP deve accertarsi che ogni operatore che interviene nella filiera esecutiva, abbia **formalizzato la nomina**, per il cantiere specifico:


-**del Direttore tecnico di cantiere** (soprattutto con riferimento all'appaltatore principale, come previsto dall'art. 119, comma 15, del DLgs 36/2023);



-**del Preposto Capo Cantiere**, quale garante della sicurezza nell'area di lavoro.

Entrambi i soggetti devono essere formati in modo specifico. La presenza di tali figure nella gestione della sicurezza hanno, peraltro, la finalità di rendere più serena l'attività del RUP medesimo.


Il subappaltatore e l'appaltatore sono responsabili **in solido** per le prestazioni affidate in subappalto
(art. 119, comma 6)

Conferma del principio introdotto con la Legge 108/2021. La previsione si applica solo alle attività che coincidono con l'oggetto dell'appalto, oppure che riguardino la categoria prevalente/prestazione principale e siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore.





Il contratto di subappalto → Art. 119



RUP, DL; DEC → Artt. 15, 114, 115,119 → Allegato II.14


RUP:

-Verifica di **idoneità tecnico professionale**.

-Contratto (parere DL/DEC), se CSE (Gestione integrata), Autorizzare (tempi), Verifica documenti,

-Accertarsi che i subappaltatori indichino **Direttore Tecnico/Dirigente nonché Preposto/Capo cantiere** (tutti formati).

A tal proposito è importante evidenziare che l'ultimo periodo del comma 15 dell'art. 119 del Codice, stabilisce che:



Articolo 119.

Subappalto.

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

Articolo 119.

Subappalto.

12. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

13. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

14. Per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso irregolare il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili, è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

15. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, l'obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Articolo 119.

Subappalto.

17. Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

RUP, DL; DEC → Artt. 15, 114, 115,119 → Allegato II.14

Articolo 1.

Attività e compiti del direttore dei lavori.

h) verificare periodicamente il possesso e la regolarità, da parte dell'esecutore e del subappaltatore, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

m) verificare, anche con l'ausilio dell'ufficio di direzione, la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti in subappalto e rilevando l'eventuale inosservanza da parte di quest'ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a dare segnalazione al RUP;

Articolo 31.

Attività e compiti del direttore dell'esecuzione.

d) verificare la presenza negli ambienti di intervento delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite in subappalto e rilevando l'eventuale inosservanza da parte di quest'ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a dare segnalazione al RUP;

RUP, DL; DEC → Artt. 15, 114, 115,119 → Allegato II.14

DL/DEC:

-L'Allegato II.14 precisa gli obblighi del DL e del DEC. Quelli del DL sono certamente più precisi e coerenti con le norme del Codice

Articolo 39.

Norme applicabili.

1. Per quanto non previsto nel presente Capo, all'esecuzione dei contratti di servizi e forniture si applicano le norme del Capo I **dettate per l'esecuzione dei contratti di lavori, in quanto compatibili.**

ATTENZIONE

Quantunque non previsto esplicitamente dalle norme, il Direttore dei Lavori dovrebbe, su richiesta del RUP, rilasciare un parere tecnico (anche sintetico) sulla correttezza e congruità della richiesta di subappalto.

Tale parere, ovviamente, si concentrerà unicamente sui soli aspetti tecnici e di gestione del cantiere, atteso che, ai sensi dell'**art. 1, comma 2, lettere h) ed m), dell'Allegato II.14**, il **Direttore dei Lavori** è tenuto a effettuare **controlli sui Subappaltatori e subcontraenti** molto stringenti.

RUP, DL; DEC → Artt. 15, 114, 115, 119 → Allegato II.14

ATTENZIONE

Quantunque non previsto esplicitamente dalle norme, **il DL/DEC dovrebbe**, su richiesta del RUP, rilasciare un parere tecnico (anche sintetico) sulla correttezza e congruità della richiesta di subappalto.

Tale parere, ovviamente, si concentrerà unicamente **sui soli aspetti tecnici e di gestione** del cantiere/contratto, atteso che, ai sensi dell'art. **1, comma 2, lettere h) ed m)**, e **art. 31, lett. d) dell'Allegato II.14**, **il DL/DEC è tenuto ad effettuare controlli sui subappaltatori e subcontraenti molto stringenti.**

NB: per i servizi e forniture tale adempimento non si ritiene operativo per tutti i contratti ma per quelli di elevata complessità

RUP, DL; DEC → Artt. 15, 114, 115, 119 → Allegato II.14

CONTROLLI DL/DEC:

- a) **verifica** la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del DLgs 36/2023;
- b) **accerta** che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) **registra** le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori/prestazioni eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determini la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione (in tale caso il DL/DEC può essere chiamato a stabilire la somma da sospendere in caso di mancato pagamento del subappaltatore)
- d) **provvede** senza indugio alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 119 del codice.

Il subappaltatore, oltre agli standard qualitativi e prestazionali, deve riconoscere ai lavoratori **un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.**

Varianti e Sicurezza

Modifiche e Varianti

L'art. 120 del D.Lgs 36/2023 conferma i limiti del previgente art. 106 del DLgs 50/2016, **ampliando**, le fattispecie di modifica del contratto in corso di esecuzione.

La Relazione Illustrativa del Nuovo Codice precisa che tale scelta è stata assunta “ *al fine di realizzare il delicato bilanciamento, posto a fondamento del criterio di delega, tra le regole comunitarie sulla concorrenza (che impongono la corrispondenza fra l'appalto eseguito e quello messo in gara) e le esigenze sopravvenute della stazione appaltante, che richiedono una modifica del contratto senza la quale l'interesse che sta alla base della stipula verrebbe ad essere in vario modo frustrato, in particolare negli appalti di lavori in riferimento alla necessità di realizzare l'opera pubblica.*”

Occorre, peraltro, evidenziare che tale ampliamento si è reso necessario in ragione dei principi esposti dalla Relazione della Corte di Cassazione n. 56/2020 (Relazione tematica 8 luglio 2020), la quale – come noto agli operatori del settore – ha inteso esplicitare la necessità di **una maggiore flessibilità nella gestione dei contratti di appalto per fare fronte ad eventi straordinari** (come quelli verificatisi negli ultimi anni: dalla pandemia Covid 19 agli eventi bellici). → Considerando 107 – 109 della Direttiva.

Modifiche e Varianti


DEFINIZIONE


La variante in corso d'opera di cui all'art. 120, comma 1, lett. c), del DLgs 36/2023 appartiene alla categoria generale delle "Modifiche" e deve intendersi, quindi, quale "**Modifica che si rende necessaria in corso di esecuzione del contratto di appalto**".


ATTENZIONE

Il DLgs 36/2023 conferma il principio per cui le varianti in corso d'opera sono ammesse solo per circostanze oggettive, definite non più quali "circostanze impreviste e imprevedibili" ma unicamente con la locuzione "**circostanze imprevedibili**".


Il tutto nel solco dei principi della Direttiva Europea 2014/24/UE, la quale prevede unicamente il concetto di "imprevedibilità" (considerando 109), quale circostanza oggettiva.







Se viene superato il limite quantitativo in aumento o in diminuzione (dell'importo di contratto) l'Esecutore non è tenuto ad accettare le scelte dell'Ente.



Modifiche e Varianti

LE VARIANTI “NON SNATURANTI” COMPENSATIVE E TECNICHE (VARIANTI MIGLIORATIVE) – ART. 120, COMMA 7.

L'art. 120, comma 7, del D.Lgs 36/2023 introduce una novità rilevante nel sistema della varianti.

Il tutto con l'intento di dare attuazione al principio generale di cui all'art. 9 del Codice dei Contratti (Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale).

La disposizione prevede la possibilità di modificare il progetto, su proposta sia della stazione appaltante sia dell'appaltatore, in due occasioni ed al fine :


a) di ottenere risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per fare fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;

b) di realizzare soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o dei tempi di ultimazione.

Dalla lettura della norma non emerge l'esigenza che tale modifica intervenga – obbligatoriamente - in corso d'opera. Potrebbe, quindi, essere valutata ed approvata anche prima dell'avvio della stessa ?

Modifiche e Varianti

LE VARIANTI “NON SNATURANTI” COMPENSATIVE E TECNICHE (VARIANTI MIGLIORATIVE) – ART. 120, COMMA 7.



Modifiche e Varianti

LE VARIANTI “NON SNATURANTI” COMPENSATIVE E TECNICHE (VARIANTI MIGLIORATIVE) – ART. 120, COMMA 7.

A titolo esemplificativo, si pensi al caso in cui durante l'esecuzione di un immobile da destinare a palestra comunale, si renda necessario, per ragioni tecniche e di sicurezza, proteggere le pareti di scavo con blindaggi, determinando, oggettivamente, maggiori costi per l'esecuzione della lavorazione.

In tali casi il RUP (anche su indicazioni del DL e del CSE) potrebbe valutare di sostituire l'utilizzo di un materiale (per esempio una tipologia di pavimentazione interna) con un materiale meno costoso, al fine di acquisire risorse da utilizzare per i maggiori costi della lavorazione.

La norma, pur riferendosi in generale a costi di lavorazione, potrebbe **(fermo restando acquisizioni giurisprudenziali in materia)** essere riferito anche al costo di singoli materiali da costruzione, ancorché sia obbligatorio, come precisato, l'inserimento della clausola di revisione prezzi (art. 60 del D.lgs. 36/2023).

Modifiche e Varianti

LE VARIANTI A SEGUITO DI NEGOZIAZIONE (art. 120, comma 8).


L'art. 120, comma 8 prevede la **possibilità di rinegoziare** il contratto di appalto al fine di riequilibrare i reciproci rapporti, al verificarsi di **eventi straordinari ed imprevedibili**. Tale norma – come indicato nella Relazione Illustrativa al Codice dei Contratti Pubblici – costituisce una disposizione di **coordinamento con il principio dell'art. 9** (Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale)

Attenzione

L'art. 9, quindi, si pone l'obiettivo di perseguire (per quanto più possibile) **il mantenimento del contratto** in considerazione della finalità di pubblico interesse perseguita con la realizzazione dell'opera.

In concreto, se l'art. 1467 del codice civile prevede **una “tutela demolitoria”** a favore del soggetto svantaggiato, l'art. 9 del D.Lgs 36/2023 (unitamente all'art. 120) privilegia una **“tutela manutentiva”** del contratto mediante la rinegoziazione delle pattuizioni.

La rinegoziazione del contratto pur avendo la finalità di conservare l'esistenza del contratto, deve, comunque, rispettare precise regole previste ai sensi degli articoli 9 e 120 del DLgs 36/2023.



Art. 92. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. **Durante la realizzazione dell'opera**, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), **in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute**, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

ALLEGATO XV - Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

2.3.1. Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il **cronoprogramma dei lavori**. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. n. 36/2023 il cronoprogramma dei lavori ai sensi del presente regolamento, prende esclusivamente in considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza ed è redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni previsto dall'articolo 42 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (ora art 39, comma 8, lettera d) del d.lgs. n. 36 del 2023).

2.3.3. Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, **aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.**